



COMUNE DI GARLENDIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

ACQUEDOTTO PER USO POTABILE

SOMMARIO

- ART. 1 - NATURA E MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE – GENERALITÀ
- ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE
- ART. 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 5 - SUBENTRO DEL CONTRATTO
- ART. 6 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO
- ART. 7 - CONCESSIONI DA PARTE DEGLI UTENTI
- ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA: GESTIONE E RESPONSABILITÀ IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- ART. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE
- ART. 10 - CONTATORE (FORNITURA)
- ART. 11 - CONTATORE (COLLOCAZIONE)
- ART. 12 - IMPIANTI DI UTENZA
- ART. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE
- ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENTE
- ART. 15 - VOLTURA DELL'UTENZA
- ART. 16 - TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE
- ART. 17 - INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE ACQUA POTABILE
- ART. 18 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI
- ART. 19 - PAGAMENTO BOLLETTE
- ART. 20 - FATTURAZIONE
- ART. 21 - ALTRI USI
- ART. 22 - ELENCO PREZZI (VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI)
- ART. 23 - RIDUZIONE EROGAZIONE
- ART. 24 - RILIEVO CONSUMI
- ART. 25 - CANONI EROGAZIONE PROVVISORIA
- ART. 26 - PRELIEVI ABUSIVI
- ART. 27 - EROGAZIONE PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI
- ART. 28 - MODALITÀ D'IMPIANTO ED USO PER IL SERVIZIO ESTINZ. INCENDI A FAVORE DEI PRIVATI
- ART. 29 - TARIFFE
- ART. 30 - CANONE D'ALLACCIO
- ART. 31 - FOSSE BIOLOGICHE
- ART. 32 - FOSSE ASETTICHE
- ART. 33 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
- ART. 34 - FORO COMPETENTE PER L'UTENZA

ART. 1 - NATURA E MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE – GENERALITÀ

Il Comune di Garlenda concede di norma erogazioni di acqua col sistema a misura: le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione incendi.

Le concessioni possono essere ordinarie e provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al presente Articolo 3.

ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta al richiedente, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto della fornitura, osservate le disposizioni di cui all'Art. 45 della Legge n° 47 del 28 Febbraio 1985.

La somministrazione dell'acqua ad un immobile è fatta di regola mediante concessione di una sola presa; per ciascuna presa possono essere attivate derivazioni unifamiliari per ognuna delle quali deve essere stipulato un rapporto autonomo.

Il proprietario dell'immobile in cui esista una presa non può, senza particolare autorizzazione del Comune, servirsi di essa per altri stabili, distinti dal primo, anche se di sua proprietà.

ART 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante e dal rappresentante del Sindaco o suo delegato, in un solo originale, che rimane presso il Comune, a richiesta dell'utente potrà essere rilasciata una copia della scrittura privata previo pagamento dei diritti di segreteria

Qualora l'utente non fosse proprietario dell'immobile, la scrittura privata dovrà essere firmata anche da quest'ultimo.

La spesa della scrittura è a carico dell'utente. Viene stabilita in € 75,00 e verrà adeguata secondo la variazione degli indici ISTAT, ogni biennio, è compresa nella spesa anche la verifica dell'impianto di erogazione e del contatore.

È pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per le imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali, o comunali sulle scritture medesime.

Chi vende l'immobile o lo cede in locazione dovrà comunicare in modo tempestivo la lettura finale del contatore, il quale verrà piombato da personale addetto, detta piombatura avrà il costo di € 25,00 che verranno inseriti nell'ultima fatturazione.

Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un immobile, deve stipulare una voltura con conseguente riattivazione della fornitura.

La somma della voltura per la spiombatura viene fissata pari a € 25,00, e detto costo verrà addebitato nella prima fatturazione.

In caso di subentro con contestuale volturazione del contratto di somministrazione, le parti dovranno comunicare la lettura del contatore al momento della richiesta di volturazione.

Il costo sarà fissato in € 10,00

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La durata normale del contratto di fornitura è di un anno, oltre la frazione dell'anno in corso, in modo da scadere sempre con la scadenza della fatturazione; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle due parti, essa si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo e così di seguito.

La rinnovazione si intende però fatta in base alle condizioni del Regolamento che sarà vigente dalla data di rinnovazione stessa.

Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o di scioglimento della locazione, può concedersi la risoluzione anticipata della scrittura, mediante preavviso di un mese.

ART. 5 - SUBENTRO DEL CONTRATTO

Nel caso di vendita dell'immobile, di cessazione dell'esercizio o della locazione, l'utente cessante deve darne immediato avviso, mediante lettera raccomandata al Comune o presentarsi presso l'Ufficio Acquedotto

In difetto, l'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura a proprio nome.

ART. 6 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO

La richiesta di nuovo allacciamento dovrà essere fatta per scritto all'Ufficio Competente indicando l'immobile per il quale si fa richiesta, richiesta a cui dovrà essere allegata copia del versamento di € 50,00 a favore del comune per le spese di sopralluogo. Il Comune per tramite l'Ufficio Tecnico, farà effettuare ,entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, un sopralluogo da personale qualificato e determinerà la locazione dell'allaccio e del relativo pozzetto che dovrà essere ubicato al confine della proprietà privata. All'interno di questo pozzetto verrà posto il contatore dal personale qualificato e a cura del Comune a monte del quale si estenderà, a cura del privato, la linea di collegamento all'unità immobiliare oggetto di fornitura.

Il preventivo dell'allacciamento del pozzetto e del contatore saranno comunicati all'interessato per accettazione entro 15 gg dalla data del sopralluogo.

In base al preventivo, a previo pagamento dell'importo, sarà cura del Comune provvedere all'allacciamento ed alla posa della tubazione e del relativo pozzetto nella tratta che va dalla tubazione comunale sino al confine della proprietà dell'utente.

Spetta altresì al Comune determinare all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del/i contatore/i in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente/i e dalla concessionaria stessa consentito/i.

Il servizio sarà effettuato nei limiti della pressione di esercizio degli impianti acquedottistici determinata dalla quota di fondo dei serbatoi di carico, dedotta la normale perdita di carico.

ART. 7 - CONCESSIONI DA PARTE DEGLI UTENTI

Gli utenti o proprietari concedono al Comune di Garlenda il diritto di attraversare i terreni di proprietà con tubazioni per portare acqua ad altri utenti e ciò senza compenso o indennità di ogni sorta quando non ne derivi danno alle abitazioni, giardini o coltivazioni, e mediante equo compenso in caso diverso.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA: GESTIONE E RESPONSABILITÀ IMPIANTI DI DERIVAZIONE

Gli impianti di derivazione della condotta di distribuzione principale sono così costruiti e conseguentemente le relative responsabilità sono così attribuite:

- a) Dal tronco di tubazione principale sino alla proprietà dell'utente compreso il punto di consegna la responsabilità e gli oneri relativi alla manutenzione sono a carico dell'utente;
- b) Contatore: proprietà e manutenzione a carico del Comune, custodia a carico dell'utente;
- c) Impianto interno e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico dell'utente.

ART. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua fino al limite di proprietà privata sono eseguite dal Comune, e mantenute dall'utente.

ART. 10 - CONTATORE (FORNITURA)

Il Comune fornisce, il contatore che diventa di proprietà dello stesso, l'utente deve rispondere della buona conservazione.

Il cambio del contatore per la manutenzione ordinaria (contatore illeggibile per usura del tempo) viene fatto a cura e spese del Comune. In ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Comune ed a spese dell'utente che sono fissate pari a € 50,00, che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria, che pertanto saranno addebitate all'utente.

ART. 11 - CONTATORE (COLLOCAZIONE)

Il contatore sarà collocato a cura del Comune, e l'utente avrà la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di gelo e di furto.

Il Comune ha diritto di ridurre l'erogazione quando, per qualsiasi causa imputabile all'utente, la lettura del contatore non possa eseguirsi per due verifiche consecutive.

ART. 12 - IMPIANTI DI UTENZA

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli immobili sono eseguiti a cura e a spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può valersi di persona o Ditta di propria fiducia nella loro realizzazione.

Il Comune prescriverà le condizioni e i dati tecnici dell'impianto interno e cautele nell'interesse del servizio.

Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni interne alla proprietà privata sono a carico dell'utente.

Nelle erogazioni ordinarie l'utente deve rispettare la seguente norma:

- la condotta a monte del contatore deve essere fornita di un rubinetto di arresto e una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore e alla minore possibile distanza da esso.
- La condotta a valle del contatore deve essere fornita di un rubinetto di arresto e una valvola di non ritorno e un riduttore di pressione, collocati prima del contatore e alla minore possibile distanza da esso.

È vietato all'utente collegarsi direttamente alla mandata dell'acquedotto a valle del contatore stesso.

È vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni interne con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta come pure per autoclavi, nonché tutti quegli impianti o quelle manovre che possono provocare ritorni di acqua nell'acquedotto.

Qualora l'acqua potabile venga usata per riempire vasche per uso irriguo è vietato utilizzare la condotta di adduzione acqua alla vasca di accumulo per uso irriguo come ritorno dalla vasca stessa; l'alimentazione delle vasche per uso irriguo dovrà essere fatta al di sopra del pelo libero dell'acqua in modo da evitare comunque possibilità di ritorno in rete in caso di depressione dovuta a guasti dell'acquedotto.

Per le utenze esistenti che non rispettano dette prescrizioni si dovrà procedere alla regolarizzazione, concordandola con l'Ufficio Tecnico Comunale, entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in caso contrario il Comune applicherà una sanzione amministrativa con le modalità della Legge 689/81 e successive modifiche e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, stabilita tra minimo di 25,00 € ed un massimo di 500,00 € dal Dirigente responsabile del provvedimento sanzionatorio.

L'utente dovrà adeguare a sua cura e spese l'impianto interno seguendo le prescrizioni del Comune.

È altresì vietato usare tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche e la sanzione con le modalità della Legge 689/81 e successive modifiche e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, stabilita tra minimo di 25,00 € ed un massimo di 500,00 € dal Dirigente responsabile del provvedimento sanzionatorio., fatti salvi maggiori oneri per danni conseguenti al suddetto allacciamento..

ART. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE

L'utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti il contatore e gli altri apparecchi di proprietà del Comune; egli è responsabile verso il Comune dei danni che avvengano per qualsiasi causa; in tal modo è tenuto a rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni.

L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersione d'acqua: il Comune non si

assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che possano comunque essere rilevati; l'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENTE

Il Comune si riserva di far procedere in ogni tempo, a mezzo del suo personale, all'ispezione ed alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di impedimenti o di opposizioni a tali operazioni, il Comune può ridurre l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere svincolato dall'adempimento da tutti gli obblighi contrattuali.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al comune e, non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque diretta a procurargli un indotto godimento di acqua, dà diritto alla concessionaria di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'utente abbia soddisfatto il Comune in ogni suo avere di acqua consumata, spese, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua una somma con le modalità della Legge 689/81 e successive modifiche e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, stabilita tra minimo di 25,00 € ed un massimo di 500,00 € dal Dirigente responsabile del provvedimento sanzionatorio.

Ciò nonostante l'utente continuerà ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali né potrà pretendere alcun abbuono, rimborso od indennizzo.

ART. 15 - VOLTURA DELL'UTENZA

1. Il trasferimento della proprietà e dell'usufrutto dell'immobile non trasferisce automaticamente il contratto di somministrazione in essere. Pertanto, quando per qualsiasi ragione viene a mutare il titolare dell'utenza già in atto, il titolare cessante deve darne avviso scritto al soggetto gestore prima del verificarsi dell'evento.

2. L'utente cessante deve pagare il controvalore dei consumi registrati fino alla data della effettiva piombatura del proprio contatore.

3. L'utente subentrante è tenuto alla stipula del contratto di somministrazione

ART. 16 - TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli aventi causa saranno tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente.

2. Se dopo il decesso dell'intestatario usufruirà della fornitura un componente il nucleo familiare con esso convivente, che risulti tale dallo stato di famiglia, verrà provveduto, mediante autocertificazione, alla variazione nominativa del titolare del contratto. In caso contrario si dovrà provvedere alla risoluzione del contratto preesistente ed alla successiva stipula di un nuovo contratto.

ART. 17 - INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione dipendenti da forza maggiore, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione o interruzione della somministrazione dell'acqua o da variazioni di pressione, se non quelle coperte da garanzia assicurativa.

Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, per più di giorni 15, il Comune accorderà una proporzionale riduzione dei corrispettivi annui fissi per l'erogazione a deflusso continui da esso dovuti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta e previo accertamento in contraddittorio della sospensione parziale o totale.

La riduzione non è accordata quando la sospensione sia dovuta a fatti dell'utente.

All'infuori di detta riduzione, il Comune non potrà essere tenuto ad altro indennizzo.

ART. 18 - PAGAMENTO BOLLETTE

Il pagamento delle somme dovute al Comune deve essere effettuato dall'utente, nelle rispettive scadenze, con le modalità stabilite dal Regolamento.

In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso di otto giorni, la Concessionaria può ridurre l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale riduzione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso l'utente moroso dovrà corrispondere una indennità di mora del 1,00% da uno a tre giorni di ritardo; del 3,00% dal quarto al decimo giorno di ritardo; oltre il decimo giorno di ritardo dovrà corrispondere il 9,00% oltre alle maggiorazioni spese di esazione.

Nel caso in cui l'utente chieda la verifica della lettura eseguita dal Comune e la lettura indicata in bolletta risulti esatta, verrà addebitata all'utente una somma pari ad un'ora di lavoro di un operaio comunale € 50,00.

Nel caso l'addebito dei consumi venga effettuato mediante autovettura inviata dall'utente, lo stesso per contestare la lettura riportata nella cartolina dovrà dare prova di averla inviata mediante raccomandata o mediante consegna all'ufficio Acquedotto del Comune facendosi rilasciare dallo stesso copia della cartolina di auto-lettura vidimata.

L'utente è obbligato a fornire al Comune il recapito ove inviare il bollettino per i pagamenti, Qualora le bollette o le comunicazioni non riescano ad essere recapitate per inesattezza dell'indirizzo o per mancata comunicazione di trasferimento presso altro luogo, il Comune, previo avviso affisso all'indirizzo dell'utenza, ridurrà l'erogazione dell'acqua, o qualora l'utente non risulti più intestatario dell'utenza attiverà il recupero tramite concessionaria.

ART. 19 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

1. Il contratto si intende risolto per inadempienza quando risulti impagata anche parzialmente una sola fattura o bolletta.

ART. 20 - FATTURAZIONE

Il consumo effettivo viene fatturato con scadenza trimestrale o quadrimestrale o semestrale o annuale ed emissione della fattura entro il mese successivo.

La fatturazione viene effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento della scadenza trimestrale o quadrimestrale o semestrale o annuale.

Di regola il consumo viene fatturato a seguito di lettura del contatore tramite, auto-lettura o da parte del personale del Comune.

Nel caso di mancata comunicazione dei consumi annuali relativi all'avvenuta auto-lettura da parte degli utenti verranno fatturati 250 mc come lettura presunta (salvo conguaglio con i consumi risultanti dalle successive letture del contatore).

ART. 21 - ALTRI USI

Per le erogazioni di uso industriale, commerciale o misto o comunque non esclusivamente domestico, qualora siano concesse, è fissato nella scrittura una quota fissa pari a € 100,00.

ART. 22 - ELENCO PREZZI (VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI)

Le forniture e le prestazioni, sia di mano d'opera che di noli, per l'esecuzione delle opere previste nel presente Regolamento saranno eseguite con le modalità ed ai prezzi dell'apposito preventivo (Art.6).

ART. 23 - RIDUZIONE EROGAZIONE

La riduzione dell'erogazione viene fatta in caso di:

- persistenza della morosità per più di tre avvisi consecutivi senza alcun esito

Previo avviso:

- per infrazioni gravi al regolamento
- mancata comunicazione di volturazione.

Il contribuente, a cui viene eseguita la riduzione dell'erogazione dovrà versare una quota di € 50,00 come indennizzo, oltre agli interessi in caso di omesso pagamento o alla sanzione amministrativa nei casi d'infrazioni al regolamento, e solo una volta che avrà regolarizzato la sua posizione dovrà stipulare una nuova domanda di allaccio con il pagamento del canone previsto.

ART. 24 - RILIEVO CONSUMI

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dalla consegna della cartolina con auto-letturazione o dal personale del Comune

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo si fa in base al consumo medio giornaliero eguale a quello liquidato per il periodo corrispondente dell'anno precedente: in questo caso e quando si tratti di nuove erogazioni, il consumo per il periodo durante il quale il contatore non ha funzionato regolarmente viene computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi dello stesso periodo, oppure in base al consumo del periodo successivo.

Qualora non fosse possibile determinare il consumo verranno addebitati 250 mc

L'utente può chiedere la verifica del contatore: la relativa spesa è a suo carico se le indicazioni del medesimo a deflusso od a pressione normale non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.

Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, gli sarà rimborsato il corrispettivo del maggior consumo corrispondente alla percentuale di errore superiore al 5% e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, da ritenere, però, in ogni caso non estensibile al periodo di fatturazione precedente.

In caso di contatore inaccessibile il Comune al momento della lettura lascerà agli utenti la cartolina per l'auto-lettura: sarà a cura dell'Utente recapitare per tempo la cartolina al Comune in modo da evitare i 250 mc come lettura presunta.

ART. 25 - CANONI EROGAZIONE PROVVISORIA

Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato, in multipli interi di 150 mc , da pagare anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi.

L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua e del nolo contatore sono quelli delle tariffe in vigore.

ART. 26 - PRELIEVI ABUSIVI

1.E' fatto divieto:

a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici occasionali, e comunque applicando alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente per uso esclusivo di uno o più utilizzatori;

b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fogne, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui sono destinate;

c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;

d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b) e c).

e) di allacciarsi senza aver fatto alcun tipo di domanda.

A tale divieto viene applicata una sanzione amministrativa con le modalità della Legge 689/81 e successive modifiche e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, stabilita tra minimo di 25,00 € ed un massimo di 500,00 € dal Dirigente responsabile del provvedimento sanzionatorio. oltre alla denuncia alle autorità competenti in caso di indebito godimento.

ART. 27 - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

Il Comune eseguirà direttamente l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà.

ART. 28 - MODALITÀ D'IMPIANTO ED USO PER IL SERVIZIO ESTINZ. INCENDI A FAVORE DEI PRIVATI

L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative alla estinzione, contro pagamento del canone antincendio.

Il canone antincendio corrisponde ad una bocca normale del diametro intero di quattro centimetri (UNI 45) ed è pari alla tariffa base moltiplicata per 200. Se il diametro intero fosse maggiore, il canone da pagare è aumentato nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Dall'avvenuta apertura delle bocche l'utente deve dare avviso al Comune entro 24 ore.

L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Comune e la mancanza di avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, dà luogo all'applicazione di una penale pari all'ammontare di un quantitativo di acqua di mc. 1000 (mille) alla tariffa "base" in vigore. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà del Comune di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni subiti per l'indebito prelievo.

Il Comune si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con l'apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per l'estinzione incendi e di addebitare all'utente, ai prezzi della tariffa "base", l'importo dell'acqua che risulti perduta.

Il Comune si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio anche nelle proprietà private.

Il Comune sarà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura di acqua uso estinzione di incendio nelle seguenti circostanze:

- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere regolare il servizio;
- in caso di sospensione dell'energia elettrica agli impianti acquedottistici;
- in caso di rottura sulle condutture principali ed in genere;
- in caso di avarie sugli impianti;
- in caso di necessari interventi, anche programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione o riduzione del flusso idrico.

ART. 29 - TARIFFE

Esse potranno essere variate con provvedimento della Giunta Comunale od in forza di provvedimenti di altre autorità preposte.

Sono pure a carico esclusivo dell'Utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, Provinciali o Comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

Il relativo canone per il nolo è stato sostituito dalla quota fissa come pure l'abolizione del minimo garantito come stabilito dagli organi competenti (delibera del CIPE n.131/02, con la quale è stato disposto il superamento del "minimo impegnato per gli usi domestici e contatori" stabilendo che il canone per il nolo contatore venga sostituito da una quota fissa per ciascuna unità di utenza)

ART. 30 - CANONE D'ALLACCIO

L'Utente a titolo di Diritti di Allaccio acquedotto potabile, versa al Comune una somma pari a € 75,00 e una somma pari a € 50,00 come allaccio alla rete Fognaria, al momento della stipula del contratto.

ART. 31 - FOSSE BIOLOGICHE

Le civili abitazioni isolate o poste in località sprovviste di fognatura pubblica, o comunque aventi gli scarichi, che per motivi tecnici, non possono essere immessi nella fognatura, dovranno essere provviste di un impianto di smaltimento che dovrà effettuare un trattamento primario atto sostanzialmente a chiarificare il liquame brutto, seguito da un trattamento secondario atto a smaltire idoneamente il liquame chiarificato.

Il trattamento primario dovrà essere effettuato convogliando il liquame brutto in una o più fosse imhoff, o in fosse settiche pluricamerale o di altro tipo, purchè riconosciute idonee dall'autorità Comunale.

Il trattamento secondario del liquame chiarificato, effluente dalla fossa settica o dalla imhoff, potrà essere effettuato a mezzo di sub-irrigazione semplice, drenata, stagna, o di pozzo assorbente.

Qualora a giudizio dell'autorità comunale non si rendesse possibile alcuno dei sopra detti sistemi di smaltimento è consentita l'adozione di impianti meccanici ad ossidazione biologica totale.

ART. 32 - FOSSE ASETTICHE

Nei sistemi, di trattamento dei liquami ove sono presenti le fosse settiche, esse dovranno essere sempre pluricamerale, a perfetta tenuta, costruite in luoghi privati scoperti e distaccate di almeno ml 0,50 dai muri dei fabbricati, salvo casi speciali che di volta in volta saranno determinati dall'autorità Comunale: nel caso che la distanza dai muri sia inferiore a metri uno la fossa settica dovrà essere rivestita da calcestruzzo di cemento dello spessore minimo di cm 10, nella parte prospiciente i muri del fabbricato.

Le fosse possono essere costruite con pareti in mattoni murati a malta di cemento, o gettate in opera in calcestruzzo armato o prefabbricato, impostate sempre su una platea in conglomerato cementizio. Tutte le pareti interne sono rivestite con intonaco di cemento a doppio strato liscio, curando l'arrotondamento degli angoli.

Il volume complessivo delle fosse settiche andrà calcolato in ragione di 500 litri per abitante servito, o in ogni caso tale da consentire un tempo di stazionamento di liquame di 3 - 4 giorni. Le fosse settiche potranno servire un numero massimo di 10 persone. Tale capacità complessiva sarà ripartita seguendo il criterio di assegnare alle camere un volume uguale. Nella prima camera dovranno essere immesse esclusivamente le acque nere provenienti dal WC; tutte le acque bionde, o saponose (bagno, cucina, bidet, doccia, lavatoio, ecc...) dovranno essere immerse nella seconda camera, previo passaggio in pozzetto sgrassatore, costruito secondo quanto indicato dal successivo articolo.

Il numero delle camere, la presenza del filtro o di altre caratteristiche tecniche sono stabilite dall'autorità comunale, tenuto conto del corpo ricettore degli scarichi e di altre situazioni locali. Nei sistemi di smaltimento che prevedono la sub - irrigazione o il pozzo assorbente, dovranno essere adottate fosse settiche tricamerale. Nelle fosse munite di filtro batterico, questo dovrà essere costruito da carbone coke e dovrà essere accompagnato da un prefiltraggio di pietrisco, che saranno collocati in apposite setto della terza camera, avente metà volume della camera stessa.

Il volume del filtro batterico dovrà essere in linea di massima uguale al volume del liquame di ciascuna camera.

Dovranno essere adottati accorgimenti perchè il liquame attraversi in tutta la sua lunghezza il sistema di prefiltraggio e filtraggio, e tutta la superficie dei filtri stessi sia interessata al liquame.

I filtri dovranno essere cambiati o adeguatamente rigenerati almeno una volta ogni sei mesi e le fosse svuotate e ripulite ogni anno a cura dei proprietari.

Tutti i tubi di afflusso, eflusso e di comunicazione fra camera e camera dovranno essere in grès e P.V.C.

La copertura delle fosse dovrà essere costituita da elementi in conglomerato cementizio armato, di facile rimozione quando occorra procedere alla pulizia delle varie camere, od a riparazioni di carattere straordinario.

Dovranno essere previsti inoltre passi d'uomo munite di chiusino per la normale manutenzione. Ogni fossa dovrà essere munita di un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi al di sopra del tetto e collocato in modo tale da non arrecare inconvenienti igienici al vicinato.

Le fosse settiche, prima del loro funzionamento, dovranno essere riempite di acqua. L'efficienza delle fosse settiche e dei pozzetti sgrassatori potrà essere sempre verificata dall'autorità comunale.

ART. 33 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dispiegherà la sua efficacia dopo 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 34 - FORO COMPETENTE PER L'UTENZA

Per ogni controversia tra l'Utente ed il Comune la competenza sarà del Foro di Savona.